

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE DI PORDENONE  
ORDINANZA**

Il Giudice dell'Esecuzione, Dott. Francesco Petrucco Toffolo,

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 20.4.2016 nell'esecuzione immobiliare n. XX/15 E.I. in merito all'istanza di sospensione proposta con opposizione all'esecuzione;

sentite le parti in camera di consiglio e letti gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto che non appare infondata l'eccezione preliminare sollevata dal creditore esecutante: nei riguardi del contratto di conto corrente è intervenuta risoluzione per inadempimento a far data dal 14.10.2004, risultando per tal motivo spirato il termine decennale di prescrizione, non essendo stati compiuti atti interruttivi del predetto termine, dell'azione di ripetizione del cliente in relazione alle rimesse ripristinatorie dell'affidamento concesso in occasione della stipula del mutuo fondiario (Cass. SS. UU. 24418/2010);

ritenuto ulteriormente che non sussistano i gravi motivi richiesti per la sospensione dell'esecuzione, apparendo l'opposizione *prima facie* infondata: il credito per cui si agisce *in executivis* risulta, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., certo e liquido, oltretutto esigibile, non permanendo incertezza sul *quantum debeatur* a seguito della produzione, avvenuta in data 11.02.2016, del piano di ammortamento con dettaglio movimenti ed indicazioni analitiche circa i tassi applicati (per il quinquennio 2000-2004);

parimenti infondata appare l'ulteriore doglianza mossa dall'opponente circa l'indebita pretesa da parte dell'istituto di credito procedente di voci di credito illegittime e di interessi asseritamente usurari.

Le doglianze sono mosse sulla base di una perizia di parte, più volte integrata, affetta da palesi imprecisioni: si riscontra la mancata diversificazione dei tassi soglia di raffronto in relazione ai tassi moratori e ai tassi corrispettivi (Cass. 350/2013: la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo ai fini della valutazione dell'usurarietà); il computo nel TEG dei punti di maggiorazione del rendimento, previsti dall'art. 1 del mutuo, appare avulso da ogni fondamento normativo, in quanto la maggiorazione non ha mai operato, e nel caso in cui la variazione fosse stata posta in essere avrebbe importato l'insorgenza di un nuovo rapporto (risulta per tal motivo non rispettato il cd. principio del rendimento effettivo del credito, Cass. 350/2013); la quantificazione del "*costo ipoteca*" non appare suffragata da adeguato supporto in relazione alla percentuale (rilevante) indicata in perizia;

da ultimo, anche seguendo l'orientamento giurisprudenziale, citato dall'opponente, che attribuisce rilevanza alla cd. commissione di estinzione ai fini della verifica di usurarietà, l'elaborato peritale non offre giustificazione alcuna circa la rilevanza concreta dell'onere eventuale, il quale può essere computato nel tasso soglia in quanto, oltre ad essere stato promesso, sia stato anche effettivamente applicato a seguito del verificarsi della fattispecie applicativa (principio dell'effettività degli oneri eventuali, come ribadito in Trib. Torino 35162/2012 R.G).

I motivi di opposizione, da ultimo, sono comunque tali, ove fondati, da comportare una riduzione e non una completa elisione del credito per cui si procede, uscendone comunque confermato il diritto della creditrice ad agire in via esecutiva;

*Sentenza, Tribunale di Pordenone, Dott. Francesco Petrucco Toffolo, 23 maggio 2016*

ritenuto che al rigetto dell'istanza di sospensione consegua, secondo l'orientamento ormai univoco della Corte di Cassazione (sett. n. 22033/2011 e n. 17266/2009), la condanna dell'opponente alla rifusione in favore della controparte costituita delle spese della fase dell'opposizione esecutiva che si svolge avanti al giudice dell'esecuzione;

### **RIGETTA**

l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo;

condanna gli esecutati-opponenti alla rifusione in favore dell'esecutante opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre Iva e Cpa;

### **FISSA**

termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza (o, in caso di reclamo, dalla comunicazione dell'ordinanza che pronunci sul reclamo) per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

provvede con separata ordinanza ex art. 569 c.p.c..

Si comunichi.

PORDENONE, 23/05/2016

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*